

TFR 2027

RESTA LA SALVAGUARDIA



Nelle settimane scorse, si è diffusa una notizia che ha destato l'attenzione di molte persone: dal 2027 sarebbe stata cancellata la clausola di salvaguardia che, nella tassazione del TFR in azienda, consente di utilizzare gli scaglioni e le aliquote IRPEF del 2006, qualora più favorevoli rispetto a quelle attualmente in vigore.

Da questa interpretazione sono nate alcune preoccupazioni, vediamo di fare un po' di chiarezza.

La clausola di salvaguardia era prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma stabiliva che, per determinare l'imposta sul TFR e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si applicassero, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31/12/2006.

Con il D.Lgs. 117/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03/07/2026 ed entrato in vigore il 04/07/2026, si introduce il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, quella disposizione viene effettivamente abrogata. Lo prevede l'articolo 376.

Il decreto, però, all'articolo 21, comma 11, stabilisce:

«Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.»

La clausola, dunque, non viene soppressa: viene trasferita nel nuovo Testo unico.

Dal 1° gennaio 2027 cambia la collocazione della disposizione, non il suo effetto.

COSA È CAMBIATO DAVVERO?

Non viene meno la tutela: la stessa regola è stata riprodotta nel nuovo Testo Unico all'art. 21, comma 11.
Resta quindi confermata, per il TFR e le somme equipollenti, l'applicazione del criterio più favorevole al contribuente.

COME SI APPLICA L'IMPOSTA SUL TFR?

Il TFR (così come le indennità equipollenti e le altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro) resta soggetto a **tassazione separata**, perché non è tassato come un normale reddito dell'anno in cui viene incassato, in quanto si tratta di una somma che si forma progressivamente durante il rapporto di lavoro e viene normalmente percepita alla sua conclusione.

L'operazione avviene in due fasi. In un primo momento l'azienda, effettua un calcolo provvisorio individuando il reddito di riferimento (collegato all'ammontare del TFR e alla durata del rapporto) e applicando la relativa aliquota IRPEF. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ricalcola l'imposta in via definitiva sulla base del reddito medio degli ultimi cinque anni.

CHI POTREBBE ESSERE PENALIZZATO?

Resta da capire chi sarebbe stato penalizzato da un'ipotetica abrogazione. Confrontando gli scaglioni IRPEF del 2006 con quelli attualmente vigenti, il punto di pareggio si colloca attorno agli 80.000 euro di reddito. Solo sopra questa soglia le aliquote odierne risultano meno favorevoli rispetto a quelle del 2006.

Un'eventuale abolizione della clausola avrebbe dunque penalizzato i redditi più elevati, con Retribuzioni Annuie Lorde orientativamente prossime ai 90.000 euro.